

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

Sintesi guida interpretativa PPWR

Il Regolamento sugli imballaggi e i prodotti (PPWR) stabilisce una nuova classificazione degli imballaggi e nuove definizioni di fabbricante e produttore, che determinano la responsabilità per i requisiti di sostenibilità (il primo) e la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) (il secondo).

Entrata in vigore 12 agosto 2026

[Si allega l'ultima bozza](#) (3-2-2026) della **Guida interpretativa del PPWR**, è in fase di pubblicazione e potrebbe quindi essere soggetta a modifiche.

Si riporta di seguito il testo che illustra i punti salienti, indicando gli articoli di riferimento, la pagina e il contenuto in sintesi.

Un altro aspetto che entrerà in vigore il 12 agosto 2026 sarà l'obbligo per i fabbricanti e importatori di rilasciare una dichiarazione di conformità, solamente per i requisiti che entreranno in vigore quest'anno.

1. **Definizione di imballaggio** (pag. 5) Vengono forniti solo esempi, come ad esempio i bicchieri venduti in confezioni al supermercato ai consumatori, che non sono considerati imballaggi.
2. **Vasi e vassoi per semina** (pag.7) Per imballaggio si intendono: vasi o contenitori, compresi i vassoi per semina, destinati alla vendita e al trasporto, compresi vasi o contenitori e vassoi per semina in cui la pianta è stata coltivata nella fase finale e in cui viene venduta all'utente finale.
3. **Definizione di fabbricante** (pag.8) In generale, il proprietario del marchio o colui che ha commissionato l'imballaggio tramite contratto è il fabbricante, a meno che non si tratti di una microimpresa, nel qual caso diventa colui che ha fabbricato l'imballaggio. Per esempi specifici, consultare la guida.
4. **Definizione di produttore** (pag.11) In generale, il produttore è colui che immette l'imballaggio sul mercato di uno Stato membro (e che in tale Stato membro diventa rifiuto) nella sua forma finale. Per esempi specifici, consultare la guida.
5. **Definizione di importatore** e status di "marchio" (pag.16) Un fabbricante extra-UE con una sola filiale nell'UE deve istituire una filiale nell'UE o nominare un rappresentante autorizzato, se richiesto dallo Stato membro nel cui territorio immette per la prima volta sul mercato imballaggi o prodotti confezionati.
6. **Restrizione delle sostanze PFAS** negli imballaggi a contatto con gli alimenti (pag.17) È sufficiente rispettare la fase 1, ovvero la misurazione del fluoruro totale (TF). Se la fase 1 non viene rispettata, procedere alle fasi 2 e 3.
7. **Data di applicazione per garantire la riciclabilità degli imballaggi** (pag.19) La data di inizio della valutazione della conformità alla riciclabilità dipende dalla data di pubblicazione del Regolamento delegato "Progettato per il riciclaggio" (previsto per il 2028).
8. **Esenzioni dagli obiettivi di contenuto riciclato** (pag.21) L'esenzione per la sicurezza alimentare e il requisito di avere meno del 5% di plastica negli imballaggi multimateriale sono le uniche esenzioni che le aziende possono invocare senza doverlo dimostrare alla Commissione europea (è sufficiente indicarlo nella documentazione tecnica, ovvero nell'Allegato VII).
9. **Flessibilità per gli Stati membri nel richiedere che gli imballaggi siano compostabili** e la dichiarazione di conformità (pag.22) Gli Stati membri possono richiedere che gli imballaggi, oltre a quelli previsti dall'articolo 9, siano compostabili fino al 12 agosto 2026. Il compostaggio domestico è consentito solo per alcuni imballaggi in plastica e deve essere attuato tenendo conto delle

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

specifiche condizioni locali e sotto la supervisione delle autorità competenti. Mandato al CEN di rivedere la norma EN13432 e di sviluppare una norma sul compostaggio domestico

10. **Definizione dei termini "permeabile" e "morbido dopo l'uso"** nel contesto degli imballaggi compostabili (pag.24) Si applica a tutti i materiali di imballaggio
11. **Riduzione al minimo degli imballaggi** (pag.25) Mandato al CEN di sviluppare una norma che valuti questa misura
12. **Relazione tra gli articoli 10 e 24 sulla riduzione al minimo degli imballaggi** (pag.27) Il rapporto di spazio vuoto previsto dall'articolo 24 si applica agli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per l'e-commerce e deve essere rispettato dalla persona fisica o giuridica che utilizza o riempie tali imballaggi. Per gli imballaggi destinati alla vendita al dettaglio, i requisiti di minimizzazione relativi allo spazio vuoto devono essere valutati conformemente alla norma EN 13428, in vigore fino al 1° gennaio 2030 e che verrà aggiornata in conformità ai criteri di cui alla parte A dell'allegato IV e all'articolo 24. 10.
13. **Imballaggi riutilizzabili** immessi sul mercato per l'applicazione dei requisiti dell'articolo 11 (pag.27) Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dopo l'11 febbraio 2025 devono essere conformi al Regolamento. Tuttavia, le autorità competenti possono verificare la conformità all'articolo 11 e alle altre disposizioni del Regolamento solo a partire dal 12 agosto 2026. I requisiti stabiliti dall'articolo 11 sono simili a quelli relativi agli imballaggi riutilizzabili contenuti nella precedente Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWD) e nella norma EN 13429.
14. **Ambito di applicazione dell'etichettatura armonizzata** (pag. 29) L'etichettatura nazionale rimane in vigore fino alla pubblicazione ufficiale dell'etichettatura armonizzata europea per la composizione dei materiali.
15. **Etichettatura esistente sugli imballaggi di trasporto riutilizzabili** (pag.31) "È necessario distinguere tra:
 - a. imballaggi di trasporto riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'11 febbraio 2025 e
 - b. imballaggi di trasporto riutilizzabili immessi sul mercato tra l'11 febbraio 2025 e il 12 febbraio 2029.Gli imballaggi riutilizzabili di cui al punto a) possono rimanere in circolazione fino al loro ritiro dai sistemi di riutilizzo a causa di obsolescenza funzionale o limitazioni operative.
Gli imballaggi riutilizzabili di cui al punto b) devono essere conformi ai requisiti di etichettatura entro e non oltre febbraio 2032."
16. **Obblighi per i gestori dei rifiuti**, (pag.32) Gli stati membri devono specificare le circostanze in cui un operatore di gestione dei rifiuti di imballaggio è tenuto a fornire le informazioni necessarie. Le autorità competenti riceveranno le informazioni dal registro dei produttori; gli operatori di gestione dei rifiuti di imballaggio saranno tenuti a fornire tali informazioni solo quando necessario per verificare l'esattezza dei dati comunicati dall'organizzazione EPR, dal produttore o da un'altra autorità competente, oppure in altre circostanze determinate da uno Stato membro.
17. **Norme applicabili agli imballaggi monouso per alimenti e bevande** con un contenuto di plastica inferiore al 5% consumati in loco nel settore HORECA (pag.34) Tale restrizione si applica se l'imballaggio ha un contenuto di plastica pari o superiore al 5%. Se il contenuto di plastica è inferiore, l'imballaggio è soggetto alla Direttiva SUPD.
18. **Ambito di applicazione dei divieti di cui all'articolo 25** e all'allegato V, punti 1-4, sul contenuto di plastica (pag.35) Tale restrizione si applica se l'imballaggio contiene almeno il 5% di plastica.
19. **Rapporto tra la Direttiva SUP e il Regolamento PPWR sui divieti relativi agli imballaggi** (pag.36) Ad esempio, se una confezione monodose di latte o altro condimento contiene il 5% o più di plastica, il Regolamento PPWR ne vieta il consumo negli esercizi HORECA. Se tale imballaggio contiene meno del 5% di plastica, gli Stati membri possono imporre restrizioni nazionali quando l'imballaggio è rigido e contiene alimenti, ma non quando contiene una bevanda. Per quanto

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

riguarda i contenitori per alimenti, i contenitori per bevande e i bicchieri in EPS, il Regolamento PPWR modifica la Direttiva SUPD per includere l'XPS. Gli anelli di plastica multipack utilizzati come imballaggi raggruppati sono vietati ai sensi dell'articolo 67.5 del Regolamento PPWR.

20. **Obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi al dettaglio per il trasporto** (pag.38) La possibilità di riutilizzare un imballaggio al dettaglio dipende principalmente dal prodotto che contiene. Vedere gli esempi nella guida.
21. **Obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto sul mercato internazionale** (pag.39) Gli obiettivi di riutilizzo devono essere misurati dal primo deposito situato all'interno dell'UE fino alla destinazione finale all'interno dell'UE.
22. **Operatore economico responsabile degli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto** (pag.40) Gli obiettivi di riutilizzo ricadono sull'utilizzatore dell'imballaggio di trasporto o sull'utilizzatore dell'imballaggio di vendita al dettaglio utilizzato per il trasporto. L'utilizzatore dell'imballaggio di trasporto o dell'utilizzatore dell'imballaggio di vendita al dettaglio utilizzato per il trasporto è l'operatore economico che immette un prodotto sul mercato dell'UE nell'imballaggio di trasporto pertinente, sia esso un fabbricante, un importatore o un distributore.
23. **Esenzioni dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto progettati specificamente per un cliente** (pag. 41) In questo contesto, si intende che si fa riferimento a macchinari, attrezzature e merci fuori misura. Gli operatori economici che desiderano beneficiare di questa esenzione devono fornire un'apposita documentazione che dimostri che l'imballaggio è stato progettato specificamente per un singolo prodotto. Tale documentazione deve essere inclusa nella documentazione tecnica dell'imballaggio e deve coprire tutti gli aspetti di progettazione, fabbricazione e prestazioni necessari per valutare la conformità alle condizioni di esenzione stabilite all'articolo 29.4.b.
24. **Definizione di "messa a disposizione" nel contesto del riutilizzo dei contenitori per bevande** (pag.41) La messa a disposizione non implica che la bevanda confezionata debba essere effettivamente venduta al consumatore; è sufficiente che il distributore finale offra il 10% delle sue bevande in vendita in contenitori riutilizzabili per la vendita al dettaglio.
25. **Obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore HORECA** (pag.42) Le bevande vendute in grandi contenitori riutilizzabili, come i fusti di birra, a bar e ristoranti (transazioni B2B) affinché questi li mettano a disposizione dei consumatori (HORECA) non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo applicabili agli operatori del settore HORECA. Questo perché tali bevande non vengono rese disponibili ai consumatori in confezioni per la vendita al dettaglio. Solo quando il contenitore grande, riutilizzabile e pieno, viene messo direttamente a disposizione del consumatore, il contenitore della bevanda può essere conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo del distributore di bevande.
26. **Esenzioni nazionali dagli obiettivi di riutilizzo** (pag.42) Gli Stati membri possono superare gli obiettivi di riciclaggio specifici per materiale al fine di adeguare la conformità agli obiettivi di riutilizzo, a condizione che rispettino gli obiettivi generali di prevenzione dei rifiuti. Per gli imballaggi compositi, è necessario superare gli obiettivi di riciclaggio per i materiali che rappresentano più del 5% del peso. L'esenzione può essere rinnovata solo se gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti vengono raggiunti nel 2035 e nel 2040.
27. **Flessibilità degli Stati membri nell'attuazione delle misure nazionali** (pag.44) Gli Stati membri sono autorizzati ad approfondire ulteriormente gli obiettivi e le misure del PPWR, qualora lo desiderino.
28. **Flessibilità degli Stati membri nell'introduzione di misure aggiuntive in materia di riciclo** (pag.46) Gli Stati membri possono fissare obiettivi di riciclaggio più ambiziosi, nonché obiettivi aggiuntivi, a condizione che non pregiudichino il funzionamento del mercato interno.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

29. **Flessibilità degli Stati membri nell'introduzione di misure nazionali aggiuntive sul riutilizzo o di obiettivi di riutilizzo più elevati** (pag.46)
Se il paese lo ritiene opportuno, può stabilire obiettivi di riutilizzo più elevati o misure aggiuntive nell'ambito di quanto disciplinato dall'articolo 29.
30. **Esenzioni nazionali dal sistema di cauzione per la restituzione (DRS)** (pag.48) Il rivenditore finale non può essere esentato dall'addebito della cauzione se lo Stato membro in cui ha sede ha un DRS ed è quindi obbligato ad addebitare la cauzione ai consumatori di altri Stati membri.
31. **Requisiti minimi per i sistemi di cauzione per la restituzione esistenti** (pag.49) Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri dovrebbero valutare se il DRS esistente sia in grado di raggiungere l'obiettivo del 90% di raccolta differenziata. Se il DRS raggiunge tassi di raccolta differenziata pari ad almeno il 90%, non è tenuto a soddisfare i requisiti minimi. Se non raggiunge tale livello, lo Stato membro deve garantire che il sistema di cauzione soddisfi i requisiti minimi stabiliti nell'allegato X. Dopo il 1° gennaio 2029, un sistema di cauzione per contenitori di bevande monouso che non soddisfi gli obblighi di raccolta separata deve soddisfare i requisiti minimi entro il 1° gennaio 2035.
32. **Accettazione da parte dei rivenditori di contenitori di bevande con cauzione rimborsabile** (pag.50) I rivenditori devono accettare i contenitori vuoti dei prodotti che vendono e rimborsare la cauzione, senza richiedere al consumatore di fornire la prova d'acquisto. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che i distributori finali siano obbligati ad accettare tutti i contenitori con cauzione rimborsabile dello stesso materiale e formato che vendono e a versare la cauzione all'utente finale. Vedere le esenzioni nella guida e gli Stati membri devono stabilire come si applicano tali esenzioni. I requisiti dell'allegato X si applicano solo ai sistemi di cauzione per la restituzione degli imballaggi (DRS) istituiti dopo l'11 febbraio 2025 o qualora un DRS non raggiunga il 90% di raccolta differenziata entro il 1° gennaio 2029. Pertanto, i DRS che non sono tenuti a soddisfare i requisiti minimi non sono soggetti agli obblighi di restituzione degli imballaggi stabiliti nel Regolamento sui materiali riciclabili (PPWR).
33. **Trattamento a fine vita degli imballaggi destinati al riciclo e raccolti separatamente** (pag.51)
A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi destinati al riciclo (DfR) non possono essere inceneriti o smaltiti in discarica. Solo gli imballaggi esenti dai criteri DfR possono essere inceneriti o smaltiti in discarica. Gli Stati membri devono garantire la raccolta differenziata, infrastrutture adeguate e obiettivi di raccolta obbligatori per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo.
34. **Tasso di raccolta separato per gli imballaggi soggetti a cauzione** nel 2026 e obbligo di istituire un sistema di cauzione entro il 2029 (pag.53) Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri devono raccogliere separatamente il 90% delle bottiglie di plastica monouso e degli imballaggi metallici, di norma tramite un sistema di cauzione. Possono ottenere un'esenzione se raggiungono un tasso di raccolta dell'80% entro il 2026 e presentano un piano di attuazione alla Commissione entro gennaio 2028. Se non raggiungono il 90% per tre anni consecutivi, perdono l'esenzione e devono istituire un sistema di cauzione (DRS).
35. **Obiettivo di raccolta del 90% degli Stati membri per le bottiglie di plastica monouso** per bevande e le lattine metalliche per bevande e contributo dei sistemi regionali di cauzione (pag.54)
Gli obiettivi di raccolta separati del 90% per le bottiglie di plastica monouso e i contenitori metallici per bevande stabiliti all'articolo 50, paragrafo 1, si applicano allo Stato membro nel suo complesso e si basano sulla quantità di tali formati di imballaggio resi disponibili nel territorio dello Stato membro durante un anno. Tutte le bottiglie di plastica monouso e i contenitori metallici per bevande, ad eccezione di quelli espressamente esentati da tale obbligo ai sensi dell'articolo 50.4, devono essere inclusi in un DRS.

NEWSLETTER

PVC Forum Italia

La **Dichiarazione di Conformità UE (PPWR)** è un documento obbligatorio, sarà in vigore dal 12 agosto 2026, col quale il fabbricante (o importatore) attesta che gli imballaggi rispettano i nuovi requisiti europei di sostenibilità, riciclabilità (art. 6), contenuto riciclato (art. 7), etichettatura (art. 12) e minimizzazione (art. 10), secondo il Regolamento 2025/40.

I punti fondamentali:

- **Obbligo Principale:** I fabbricanti (inclusi chi vende in *private label*) devono redigere la dichiarazione e il fascicolo tecnico (Allegato VII) per immettere imballaggi sul mercato.
- **Contenuto:** La dichiarazione (Allegato VIII) deve contenere l'identificazione del prodotto, le norme applicate, i risultati delle valutazioni di riciclabilità e la conformità alle restrizioni sulle sostanze
- **Scadenze e Conservazione:** Obbligatoria generalmente dal 12 agosto 2026. La documentazione va conservata per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili).
- **Responsabilità:** Anche importatori e distributori hanno obblighi di conformità